

REGOLAMENTO (CE) N. 605/96 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 323/96 e che porta a 36 300 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 323/96 della Commissione ⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 25 300 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 36 300 t il quantitativo di orzo posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 323/96, ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 323/96 i termini «25 300 t» sono sostituiti dai termini «36 300 t».

Articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 323/96 è modificato come segue:

«2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 maggio 1996.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 24.